



COMUNE DI CASTROFILIPPO
(Provincia di Agrigento)



**REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA
DI BARBIERE PARRUCCHIERE
PER UOMO E DONNA E
MESTIERI AFFINI**

(Approvato con delibera c.c. N. 46 del 16/10/1971)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA E MESTIERI AFFINI

I N D I C E

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1	Oggetto del regolamento	pag. 4
Art. 2	Attività affini	pag. 4
Art. 3	Attività svolte al domicilio dell'esercente	pag. 4
Art. 4	Ambito di applicazione	pag. 4
Art. 5	Validità del tempo	pag. 4

Capo II - Disciplina specifica della materia

Art. 6	Richiesta dell'autorizzazione	pag. 5
Art. 7	Documentazione della domanda	pag. 5
Art. 8	Requisiti	pag. 5
Art. 9	Accertamento dei requisiti sulle imprese artigiane	pag. 6
Art. 10	Accertamento dei requisiti sulle imprese societarie prive dei requisiti della legge 860	pag. 6
Art. 11	Accertamento dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza statica	pag. 6
Art. 12	Accertamento dei requisiti professionali	pag. 7
Art. 13	Criterio per l'interpretazione dell'art. 12	pag. 7
Art. 14	Modalità di accertamento dei requisiti igienico-sanitari	pag. 7
Art. 15	Locali per le attività affini	pag. 8
Art. 16	Accertamento dell'idonea ubicazione del nuovo esercizio	pag. 8
Art. 17	Biancheria ed attrezzi	pag. 9
Art. 18	Accertamento dei requisiti di sicurezza statica	pag. 9
Art. 19	Rilascio dell'autocertificazione	pag. 9
Art. 20	Contenuto dell'autorizzazione	pag. 10
Art. 21	Orario e tariffa	pag. 10
Art. 22	Revoca dell'autorizzazione	pag. 10
Art. 23	Rigetto della richiesta di autorizzazione	pag. 10
Art. 24	Ricorso	pag. 10
Art. 25	Sanzioni	pag. 10

Capo III - Disciplina delle attività accessorie

Art. 26	Commercio di prodotti da toeletta	pag. 12
---------	-----------------------------------	---------

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA E MESTIERI AFFINI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento

Il Presente regolamento assolve gli obblighi imposti al Comune dall'art. 1 della legge 23/12/1970, n. 1142 e disciplina le attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donne e mestieri affini, ivi compresi tutti gli istituti di bellezza comunque denominati, ovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito.

Le attività suddette non possono essere svolte in forma ambulante.

Art. 2 Attività affini

Sono considerati mestieri affini a quelli di barbiere o parrucchiere le attività inerenti all'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni di moda o di costume come quelle di estetista, truccatore, estetiste-visagista, depilatore, manicure, massaggiatore facciale, pedicure estetico.

Restano escluse le attività di pedicure – callista, massaggiatore terapeutico e tutte quelle prestazioni che rientrano più propriamente nella categoria delle attività ausiliarie delle professioni sanitarie.

Art. 3 Attività svolte al domicilio dell'esercente

Le attività di cui agli artt. 1 e 2 possono essere autorizzate se svolte al domicilio dell'esercente, a condizione che lo stesso consenta i controlli delle competenti autorità nei locali adibiti all'esercizio della professione e si uniformi ai requisiti richiesti dal presente regolamento.

Art. 4 Ambito di applicazione

Le norme del presente regolamento trovano applicazione in tutto il territorio del Comune e limitatamente a questo.

Art. 5 Validità del tempo

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo a quello in cui sarà terminata la pubblicazione di cui al 3° comma dell'art. 21 della legge 9 giugno 1947, n. 530.

Esso avrà efficacia fino a quando non verrà abrogato espressamente.

CAPO II

DISCIPLINA SPECIFICA DELLA MATERIA

Art. 6

Richiesta dell'autorizzazione

Tutti coloro che esplicano nell'ambito del Comune una delle attività disciplinate dal presente regolamento devono essere obbligatoriamente muniti di apposita autorizzazione.

L'autorizzazione deve essere dall'interessato richiesta con domanda scritta, in competente carta legale, diretta dal Sindaco e dalla quale chiaramente risultino:

- a) Per le imprese individuali: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza del richiedente;
Per le imprese artigiane a forma societaria: ragione sociale, cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza del legale rappresentante e dei soci;
Per le imprese non artigiane a forma societaria: ragione sociale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante e del direttore dell'azienda;
- b) Caratteristiche, numero, ubicazione dei locali destinati all'esercizio;
- c) In particolare se essi sono posti o meno al piano terreno.

L'istruttoria delle domande compete alla Polizia Municipale.

Art. 7

Documentazione della domanda

Unitamente alla domanda l'interessato dovrà produrre la certificazione attestante il possesso dei requisiti indicati alle lettere a) e c) del successivo art. 8 e le quietanze comprovanti il versamento, presso la Tesoreria Com.le, dei diritti e delle spese spettanti all'Ufficiale Sanitario, al Dirigente dell'Ufficio Tecnico del Comune ed all'Ufficio di Polizia Municipale per l'accertamento dei requisiti indicati alle lettere b), d) ed e) dello stesso articolo.

Alla domanda deve essere, altresì, allegato un foglio bianco in competente bollo per la stesura dell'autorizzazione.

Art. 8

Requisiti

L'autorizzazione è subordinata:

- a) Al possesso da parte dell'Impresa di cui è o sarà titolare il richiedente l'autorizzazione dei requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860. Per le Imprese societarie non aventi i requisiti previsti dalla legge 860 l'autorizzazione è subordinata alla regolare costituzione della società ed alla sua iscrizione nel registro delle Imprese e nell'albo della Camera di Commercio;
- b) Al possesso dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività di barbiere, di parrucchiere ed affini, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività;

- c) Al possesso della qualifica professionale da parte del richiedente l'autorizzazione, della maggioranza dei soci per le Imprese gestite in forma societaria ed aventi i requisiti della legge 860, del direttore dell'azienda per le società prive dei suddetti requisiti;
- d) Alla distanza fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti in rapporto alla densità della popolazione residente e fluttuante ed al numero degli addetti in esercizio nelle Imprese, in conformità ai criteri proposti dalla Commissione di cui all'art. 2 bis inserito nella legge 14/02/1963, n. 161, con l'art. 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142 ed approvati dal Consiglio Comunale;
- e) Al possesso del requisito di sicurezza statica dei locali che non siano posti al piano terreno.

Art. 9

Accertamento dei requisiti sulle imprese artigiane

Per l'accertamento dei requisiti sulle imprese artigiane di cui alla lettera a) del precedente art. 8, è competente la Commissione Provinciale per l'Artigianato costituita presso la Camera di Commercio, Industria e Agricoltura.

Se l'accertamento dà esito positivo la predetta commissione rilascia un certificato in competente carta legale da allegare alla domanda in conformità di quanto disposto al precedente art. 7.

Si prescinde dall'accertamento di questi requisiti per le imprese di barbiere o di parrucchiere ed affini che risultino già iscritte come tali nell'Albo Provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860.

In questo caso il certificato da rilasciarsi a cura della Commissione Provinciale per l'Artigianato non avrà per oggetto il possesso dei requisiti, ma l'iscrizione all'albo predetto.

Questo certificato sostituisce ad ogni effetto quello di cui al 2° comma del presente articolo.

Art. 10

Accertamento dei requisiti sulle imprese societarie prive dei requisiti della legge 860

Per l'accertamento dei requisiti sulle imprese societarie prive dei requisiti della legge 860 di cui alla lettera a) del precedente art. 8 sono competenti gli organi comunali preposti al rilascio dell'autorizzazione.

Art. 11

Accertamento dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza statica

Per l'accertamento dei requisiti di cui all'art. 8 lettera b), d) ed e) sono competenti gli organi comunali che vi provvedono in conformità di quanto disposto dai successivi artt. 14, 16 e 18.

Art. 12

Accertamento dei requisiti professionali

Per l'accertamento e la certificazione in competente carta legale del requisito della qualificazione professionale ai sensi della lettera c) del precedente art. 8, è competente la Commissione Provinciale per l'Artigianato.

Il certificato deve essere allegato alla domanda, come prescritto al precedente art. 7.

La qualificazione professionale si intende conseguita da colui che richiede l'autorizzazione e dall'eventuale direttore dell'azienda se sia stato, o sia attualmente, titolare di un esercizio di barbiere, o di parrucchiere o mestiere affine, iscritto in un albo provinciale delle imprese artigiane oppure se presti o abbia prestato la sua opera professionale qualificata presso un'impresa di barbiere o di parrucchiere od affine in qualità di dipendente o di collaboratore.

Si ritiene conseguita la qualificazione professionale con un periodo di attività lavorativa qualificata non inferiore a due anni da accertarsi attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o documentazione equipollente.

La qualificazione professionale si intende altresì conseguita dal richiedente se egli abbia seguito in precedenza un regolare corso di apprendistato e compiuto la qualificazione ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e delle norme di applicazione previste nei contratti collettivi di lavoro delle categorie interessate.

Non costituiscono titolo o riconoscimento della qualificazione professionale gli attestati ed i diplomi rilasciati a seguito di frequenza di corsi di addestramento e di scuole professionali, che non siano stati autorizzati o riconosciuti dai competenti Organi di Stato.

Art. 13

Criterio per l'interpretazione dell'art. 12

La titolarità precedente o attuale di un esercizio di barbiere o di parrucchiere od affine, la prestazione precedente o attuale da parte del richiedente della sua opera professionale qualificata presso un'impresa di barbiere o di parrucchiere od affine, e la frequenza con esito positivo di un regolare corso di apprendistato costituiscono requisito necessario e sufficiente soltanto quando si riferiscono, in concreto, ad un'impresa che svolge la stessa specifica attività di quella per la quale è richiesta l'autorizzazione.

Art. 14

Modalità di accertamento dei requisiti igienico-sanitari

L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari viene eseguito dal Comune per mezzo dell'Ufficiale Sanitario che, su disposizione del Sindaco e previo versamento da parte del richiedente delle spese e dei diritti dovutigli, vi provvede con visita sopralluogo rimettendo, poi, circostanziato parere.

Il compito dell'Ufficiale sanitario consiste nell'accertare:

- a) Che i locali in cui verrà svolta l'attività, il loro arredamento e le suppellettili siano idonei;

I locali saranno considerati idonei quando abbiano una balza di mt. 1,50 trattata a tempera lavabile, o rivestita di materiale che si presti allo stesso trattamento, acqua corrente calda e fredda, luce ad aria direttamente dall'esterno, dimensioni sufficienti per l'attività che vi si deve svolgere e, in generale, quando siano

osservati i canoni di igienicità e di funzionalità richiesti dai servizi cui sono destinati;

- b) Che il personale addetto, o da adibire agli esercizi in questione, non sia affetto da malattie infettive e contagiose;

Il personale dipendente deve essere in possesso del libretto di lavoro, istituito con la legge 10 gennaio 1935, n. 112, e su di esso deve essere trascritto l'esito della visita tendente ad accertare la presenza delle malattie suddette.

Il titolare e gli addetti agli esercizi suddetti dovranno, inoltre, essere in possesso della tessera sanitaria di cui alla legge 22 giugno 1939, 1239.

Come prescritto dall'art. 2 della legge predetta, nessun compenso compete all'Ufficiale Sanitario per l'esecuzione della visita di cui sopra;

- c) Che siano idonei dal punto di vista sanitario metodi e procedimenti tecnici relativi alle permanenti a freddo basate sull'uso dell'acido tioglicolico e dei tioglicolati e alle tinture eseguite con mezzi chimici.

Per l'uso di sostanze chimiche che possono produrre danneggiamenti alla capigliatura e al cuoio capelluto di coloro che si sottopongono a tali trattamenti o, negli operatori, a manifestazioni piuttosto gravi alla cute delle mani ed alle unghie, l'Ufficiale Sanitario deve segnalare gli inconvenienti ai titolari degli esercizi e farne menzione nel parere con cui concluderà il sopralluogo.

In particolare, egli deve accertare se vengono eseguite le disposizioni a tale scopo impartite all'allora Alto Commissariato per l'Igiene, che di seguito si riproducono:

- a. Che il contenuto di acido tioglicolico dei prodotti non superi il 6% (sei per cento);
- b. Che la vendita del prodotto venga fatta soltanto ad esercizi specializzati ed a persone pratiche e consapevoli delle modalità del suo impiego;
- c. Che sia imposto l'uso dei guanti ai lavoratori che lo maneggiano;
- d. Che sulla etichetta della confezione sia specificata la speciale e ristretta destinazione del prodotto.

Art. 15

Locali per le attività affini

Si prescinde dal requisito della balza a tempera o di altro materiale lavabile di cui alla lettera a) del precedente art. 14 per i locali destinati all'esercizio dell'attività di manicure, pedicure ed estetista.

Questi esercizi, anche se situati nell'abitazione dell'esercente, devono avere una idonea sala di attesa convenientemente separata dal locale ove si svolgono le operazioni.

Art. 16

Accertamento dell'idonea ubicazione del nuovo esercizio

L'Ufficio di Polizia Municipale, assumendo opportune notizie presso l'Ufficio Tecnico e gli Uffici demografici del Comune, accerterà che il nuovo esercizio non violi i criteri proposti ed approvati come stabilito all'art. 2 lett. d) della legge 23 dicembre 1970, n. 1142.

Art. 17
Biancheria ed attrezzi

La biancheria che viene usata negli esercizi disciplinati dal presente regolamento deve essere pulita e non potrà essere usata per più persone, quando sia stata o debba essere posta nuovamente a contatto con l'epidermide.

Gli attrezzi che vengono usati a contatto con l'epidermide (rasoi, forbici, macchinette per capelli, pettini, ecc.) devono essere di volta in volta convenientemente disinfettati dopo l'uso.

Art. 18
Accertamento dei requisiti di sicurezza statica

Per i locali che devono essere sede di uno degli esercizi cui si riferisce il presente regolamento e che non siano posti al piano terreno, il Sindaco provvederà, per tramite dell'Ufficio Tecnico Comunale, ad accertare i requisiti di sicurezza statica in riferimento alle caratteristiche tecniche del solaio. A tale scopo si dovranno tenere presenti l'affluenza dei clienti e le attrezzature installate.

Il Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale, su disposizione del Sindaco e previo versamento da parte del richiedente delle spese e dei diritti dovutigli, effettuerà una visita sopralluogo e rimetterà al Sindaco circostanziata relazione tecnica.

Art. 19
Rilascio dell'autocertificazione

L'autorizzazione viene rilasciata con provvedimento del Sindaco sulla base della certificazione della Commissione Provinciale per l'Artigianato, del parere dell'Ufficiale Sanitario, degli Organi di Polizia Municipale e, quando sia richiesta, della relazione dell'Ufficio Tecnico Comunale, sentita la Commissione Comunale prevista dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142.

Il provvedimento deve essere comunicato all'interessato.

La comunicazione avviene a cura della Sezione di Polizia Municipale la quale provvede, altresì, ad informare i seguenti uffici:

- a) La Commissione Provinciale per l'Artigianato, affinché, ai sensi della legge 29/12/1956, n. 1533 e della legge 04/07/1959, n. 460, provveda d'ufficio all'iscrizione del titolare dell'autorizzazione e dei familiari aventi diritto nei ruoli dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie e nei ruoli dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia;
- b) L'anagrafe delle ditte della Camera di Commercio, Industria e Agricoltura;
- c) Le Sedi Provinciali dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.M.;
- d) La Ripartizione Tributi del Comune.

Art. 20
Contenuto dell'autorizzazione

L'autorizzazione costituisce, per colui che ne ottiene il rilascio, il diritto di esercitare l'attività specifica nella forma e nei locali per i quali è stata rilasciata.

L'autorizzazione è personale e non può, pertanto, essere ceduta.

Essa deve, a cura dell'intestatario, essere tenuta sempre bene in vista nel vano principale della sede dell'impresa ed annualmente rinnovata entro il 31 dicembre.

Art. 21 **Orario e tariffa**

Nel vano principale dell'esercizio deve essere esposto bene in vista anche l'orario di apertura e di chiusura dell'esercizio stesso, nonché la tariffa delle prestazioni stabilita dalle competenti associazioni di categoria.

Art. 22 **Revoca dell'autorizzazione**

Sentito il parere dell'Ufficiale Sanitario, dell'Ufficio Tecnico Comunale, della Commissione Provinciale per l'artigianato e della speciale commissione di cui all'art. 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142, il Sindaco può revocare l'autorizzazione tutte le volte che risulti venuto meno uno qualunque dei requisiti prescritti.

Il provvedimento deve essere motivato e contro di esso è ammesso il ricorso di cui al successivo art. 24.

Alla revoca dell'autorizzazione il Sindaco può procedere anche nel caso in cui il titolare di essa non ne faccia uso entrogiorni.

Art. 23 **Rigetto della richiesta di autorizzazione**

Qualora risulti che il richiedente è sprovvisto o non ha documentato il possesso di uno qualunque dei requisiti prescritti, il Sindaco rigetta la richiesta di autorizzazione con provvedimento motivato.

Il provvedimento deve essere adottato e notificato all'interessato nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.

La notifica suddetta avviene a cura della Sezione di Polizia Municipale la quale informa anche la Commissione Provinciale per l'artigianato.

Art. 24 **Ricorso**

Entro trenta giorni dalla data risultante dalla relata di notifica il richiedente che ha visto respingere la sua domanda può proporre ricorso a termine di legge.

Art. 25 **Sanzioni**

Trascorsi 90 giorni dalla data di pubblicazione, successiva all'approvazione tutoria del presente regolamento, coloro che esercitano le attività di barbiere, di parrucchiere ed affini

senza essere muniti della prescritta autorizzazione saranno soggetti alle sanzioni previste, per le contravvenzioni alle disposizioni dei regolamenti comunali, dall'art. 106 T.U. 1934, modificato dall'art. 9 della legge 9 giugno 1974, n. 530, cioè con l'ammenda di L.....

CAPO III
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' ACCESSORIE

Art. 26
Commercio di prodotti da toeletta

Quando gli esercizi in questione vendono anche profumi ed oggetti da toeletta, il proprietario deve munirsi della licenza di commercio di cui alla legge 16 dicembre 1926, n. 2174 e dell'autorizzazione dell'Ufficio Tecnico di fabbricazione.

Non è consentita la vendita di profumi, cosmetici, essenze a qualunque uso destinati, prodotti per la colorazione e la cura della pelle, dei capelli, delle unghie e dei denti, nonché prodotti destinati in genere alla pulizia personale, che contengono alcool metilico od altri alcoli diversi dall'etilico.

Per quegli esercizi che espongono tali prodotti in vetrine prospicienti vie e piazze pubbliche, si applicano le disposizioni sulla pubblicità affine contenute nelle leggi 8 novembre 1947, n. 1417, 5 luglio 1961, n. 641 e nel relativo regolamento comunale.